

Civile Ord. Sez. U Num. 31032 Anno 2019

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 27/11/2019

ORDINANZA

sul ricorso 23516-2018 proposto da:

HBG S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MEDUGNO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO TEDESCHINI e MARIO SANINO;

- ricorrente -

contro

6'

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

555
19

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

nonchè contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO, GLOBAL STARNET LTD (già B Plus
Giocolegale LTD);

- intimati -

per revocazione della sentenza n. 10774/2018 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE, depositata il 04/05/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2019 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

RITENUTO CHE:

1. - La Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale,
con sentenza n. 68 del 6 febbraio 2015, condannò la B Plus
Giocolegale LTD e la HGB s.r.l. al pagamento, in favore dell'erario
(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), dell'importo, rispettivamente,
di euro 335.000.000,00 e di euro 72.000.000,00, per il danno da
disservizio da esse cagionato nell'attività di gestione telematica in
concessione del gioco lecito nel periodo 2004-2007.

2. - Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione
le anzidette società (la B Plus Giocolegale LTD divenuta Global
Starnet LTD); questa Corte, a Sezioni Unite, dichiarava inammissibile
entrambi i ricorsi con la sentenza n. 10774 del 4 maggio 2018.

3. - La HGB s.r.l. ha proposto, contro la sentenza n.
10774/2018, ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 391-*bis* e 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Resiste con controricorso il Procuratore generale rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti.

CONSIDERATO CHE:

1. – Con un unico motivo rescindente la società ricorrente si duole dell'errore revocatorio, ai sensi del citato n. 4 dell'art. 395 c.p.c., che vizierebbe la sentenza impugnata per "omessa pronuncia" sul ricorso incidentale, da reputarsi qualificato come tale solo in ragione del deposito successivamente effettuato rispetto a quello del ricorso della Global Starnet LTD, ma da intendersi "alla stregua di un ricorso principale ..., sorretto da un'autonoma legittimazione, da vizi propri ed originariamente argomentati nonché da un altrettanto autonomo profilo di soccombenza", mentre la Corte regolatrice lo avrebbe deliberato "soltanto *ob relationem* e, comunque, nell'erroneo presupposto della sua totale coincidenza con quello esaminato prioritariamente".

Il denunciato vizio revocatorio emergerebbe dalla sentenza impugnata in quanto: *a)* in essa non viene dato atto della natura di "ricorso incidentale improprio" del gravame della HGB, limitandosi la Corte a qualificarlo come meramente incidentale (p. 11, § 12); *b)* lo scrutinio dei motivi di ricorso, diversamente dalla deliberazione del ricorso principale, si è svolta in modo "fugace ed anodino", soltanto "*per relationem*", senza dare contezza delle ragioni giuridiche a fondamento delle doglianze mosse da essa HGB, "nella fallace supposizione della loro identità con quelle oggetto del ricorso principale", conseguendone una motivazione soltanto apparente a sostegno del *decisum* (ciò varrebbe: per il giudicato interno affermato in relazione al primo motivo; per la violazione del *ne bis in idem* e per la denuncia dell'eccesso di potere giurisdizionale di cui al secondo e terzo motivo; per gli *errores in procedendo* di cui al quarto e quinto motivo); *c)* viene dato rilievo ad un "sesto motivo", che, tuttavia, "non è stato mai dedotto da HGB"; *d)* si fa riferimento a "un ricorso

declinato al singolare” nella motivazione recante la statuizione sul regolamento delle spese del giudizio; e) si fa riferimento a “un ricorso declinato al singolare” anche nel dispositivo, prima che venisse «emendato con una correzione apposta a mano, che trasforma in plurale il sostantivo “ricorso”».

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. - L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell’ipotesi di errore da questa compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, il quale presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa.

E’, quindi, esperibile, ai sensi degli artt. 391-*bis* e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso e, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all’esame del giudice dell’impugnazione, escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronuncia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (tra le tante, Cass. n. 2425/2006, Cass. n. 16003/2011, Cass. n. 4605/2013, Cass. n. 25560/16, Cass. n. 3760/2018, Cass. n. 10184/2018).

2.2. - La sentenza impugnata per revocazione, al § 20, ha proceduto allo scrutinio del ricorso incidentale della H.G.B. s.r.l., evidenziando: a) quanto al primo motivo, in punto di difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’inammissibilità della censura, “in

quanto coperta dal giudicato interno creatosi con l'ordinanza n. 24597 del 2009 relativa alla parte ricorrente ed avente contenuto identico al provvedimento illustrato nell'esame del ricorso principale"; b) quanto al secondo e al terzo motivo, in punto di "violazione del principio del *ne bis in idem* in relazione ai criteri Cedu ed in relazione alla violazione del principio dell'effettività della tutela giudiziaria", l'inammissibilità delle censure, vertendo su "questioni, in parte coperte dal giudicato interno (l'autonomia e la diversità sussistenti tra il giudicato amministrativo e quello contabile) ed in parte (la violazione dei parametri Cedu) già ampiamente affrontat(e) nell'esame del ricorso principale, e risolt(e) nel senso dell'inammissibilità in virtù del giudicato ed in virtù della inerenza alla proponibilità dell'azione e non alla giurisdizione della censura relativa al bis in idem"; c) quanto al quarto e al quinto motivo, concernenti "i medesimi *errores in procedendo* esaminati nel ricorso principale", l'inammissibilità delle censure "per le ragioni già espost(e)"; d) quanto al "sesto motivo", riguardante la "prospettazione della violazione del principio della *compensatio lucri cum damno*", l'inammissibilità della censura "da ritenersi attinente al merito".

2.3. - Le doglianze di parte ricorrente sulla sentenza di cui è chiesta la revocazione ruotano, essenzialmente (al di là dei meri e non dirimenti rilievi sulla qualificazione del ricorso come soltanto "incidentale" e sulla correzione "apposta a mano" del dispositivo), intorno alla insufficienza o, finanche, all'apparenza della motivazione (siccome resa solo *per relationem* a quella sorreggente lo scrutinio del ricorso principale) sui motivi dell'impugnazione allora proposti, adducendo, quindi, vizi non riconducibili al paradigma dell'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., non potendo un (asserito) difetto di argomentazione giustificativa integrare, di per sé, il presupposto dell'errore revocatorio, là dove, peraltro, il giudice dell'impugnazione ha, nella specie, comunque deciso su tutti i "capi" di domanda ad

esso rimessi dalla società ricorrente incidentale e, dunque, non essendo configurabile il vizio di omessa pronuncia.

Del resto, là dove la società ricorrente trascrive per intero il ricorso per cassazione deciso dalla sentenza n. 10774/2018 impugnata in questa sede (invero, unicamente a sostegno del giudizio rescissorio e non della censura rescindente, che, invece, avrebbe dovuto essere, essa stessa, confezionata in modo tale da riportare il contenuto di quell'atto di impugnazione al dedotto errore revocatorio), non solo è dato evincere (al di là dell'impianto argomentativo sovente articolato e ampio) la coincidenza tra "capi" di domanda di impugnazione e decisione di questa Corte, ma anche la pertinenza (a prescindere dal mero *lapsus calami* sulla indicazione in sentenza di un "sesto motivo") della decisione sulla censura di violazione del "principio della *compensatio lucri cum damno*" oggetto del quinto e ultimo motivo di ricorso incidentale dell'H.G.B. s.r.l.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese processuali, stante la qualità di parte in senso meramente formale del Procuratore della Corte dei conti.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 5 novembre 2019.